



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Dario GENTILE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
44	16/04/2026	211	02	02

Oggetto:

***Art. 39 L.R. n. 3/2002 - Lo Russo Gerarda – Rinnovo Autorizzazione Linea TPL “Flumeri (AV)
– Margherita di Savoia (BT)”***

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. con Legge Regionale n. 3/2002 è stata attuata la riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità regionale, ai sensi del D.lgs. n. 422/1997;
- b. tra i servizi di trasporto pubblico locale di linea, l'art. 5 comma 3 di detta Legge individua i servizi autorizzati, destinati a soddisfare esigenze di mobilità collettiva, ed effettuati con itinerario, orari e tariffe prestabiliti, con offerta indifferenziata al pubblico ed in regime di mercato, per i quali pertanto non sussistono obblighi di servizio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 422/97;
- c. detti servizi possono essere esercitati da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di esercizio dell'attività di autotrasportatore su strada, previo rilascio di titolo autorizzatorio da parte dall'ente competente ai sensi dell'art. 39 della citata legge;
- d. con D.G.R. n. 111 del 07/03/2024 è stato approvato il Regolamento Regionale 18 marzo 2024, n. 2 con cui sono stati disciplinati i criteri e le modalità per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni;
- e. con Legge regionale n. 6 del 15 maggio 2024 avente ad oggetto: "Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale" è stato approvato il nuovo modello di organizzazione degli uffici regionali e rinviata a successiva deliberazione di Giunta la definizione delle attività e l'organizzazione in Settori e Unità operative dirigenziali semplici delle strutture amministrative apicali
- f. con D.G.R. n. 408 del 31 luglio 2024 è stata approvata l'articolazione in Settori e Unità operative dirigenziali semplici delle strutture amministrative;
- g. in particolare, la predetta delibera ha attribuito alla "UOS 211.02.02 - Servizi di trasporto pubblico locale autorizzati e non di linea", tra le altre, la competenza alla gestione dei procedimenti relativi ai servizi di trasporto pubblico locale autorizzati.

PREMESSO altresì che

- a. con nota acquisita al protocollo regionale n. 0041381/2026 del 20/01/2026 la società Lo Russo Gerarda con sede legale in Vallesaccarda (AV), Via Torello n. 57, P.IVA 02414480646, ha richiesto il rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale di linea con autobus "Flumeri (AV) – Margherita di Savoia (BT)", autorizzato con Decreto Dirigenziale n. 283 del 05/06/2020 e rinnovato con Decreto Dirigenziale n. 213 del 07/06/2022 e Decreto Dirigenziale n. 48 del 07/05/2024;
- b. nell'istanza e nella successiva integrazione, acquisita al protocollo regionale n. 0066610/2026 del 27/01/2026 la medesima azienda ha trasmesso tutta la documentazione prevista dall' art. 6 del Regolamento Regionale 18 marzo 2024, n. 2;
- c. con nota prot. n. 0072057/2026 del 29/01/2026 sono state chieste all'Agenzia Campana per la Mobilità, Infrastrutture e Reti (ACaMIR) le osservazioni tecniche ai sensi dell'art. 7 del Regolamento regionale 18 marzo 2024, n. 2;
- d. con nota prot. 0072036/2026 del 29/01/2026 è stato comunicato il rinnovo del servizio oggetto del presente decreto alla Regione Puglia, ai fini della acquisizione dell'intesa ai sensi del D.P.R. 24.07.1977, n.616, art.84 comma 2.

PRESO ATTO che

- a. l'autorizzazione richiesta è riferita al rinnovo senza modifica dell'autorizzazione all'esercizio un servizio TPL già esercito giusta Decreto Dirigenziale n. 283 del 05/06/2020 e rinnovato con Decreto Dirigenziale n. 213 del 07/06/2022 e Decreto Dirigenziale n. 48 del 07/05/2024;
- b. con nota prot. n. 1422/2026 del 09/04/2026, l'Agenzia Campana per la Mobilità, Infrastrutture e Reti (ACaMIR), ha reso le osservazioni tecniche relative alla coerenza, compatibilità e non sovrapposizione del servizio con la rete dei servizi minimi TPL;
- c. non sono pervenute osservazioni da parte della Regione Puglia, ritenendo pertanto l'intesa acquisita ai sensi dell'art. 17bis comma 2 della L. n. 241/90.

VERIFICATO che

- a. la società Lo Russo Gerarda è iscritta al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.) previsto dall'art. 16 del Regolamento (CE) n.1071/2009 e dall'art.11 del D.D. n. 291 del 25/11/2011 al n. N55598 ed è

pertanto in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale previsti dall'art. 39, comma 2, della L.R. n. 3/2002;

- b. sono stati posti in essere gli adempimenti volti all'accertamento della insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 a carico delle società Lo Russo Gerarda, nonché dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011;

TENUTO CONTO che

- a. la linea TPL di cui si chiede il rinnovo senza modifiche è svolta in regime di mercato, senza oneri a carico del bilancio regionale;

RITENUTO di poter accogliere l'istanza di rinnovo senza modifiche di autorizzazione della società Russo Gerarda, anche sulla base delle osservazioni tecniche rese dall' Agenzia ACaMIR con nota prot. n. 1422/2026 del 09/04/2026 citata in premessa

VISTI:

- la L.R. n. 3 del 28/03/2002;
- il Regolamento regionale 29 marzo 2016, n. 2;
- il Regolamento regionale 18 marzo 2024, n. 2;
- la L.R. n. 1 del 18/01/2016;
- la L.R. n. 5 del 29/06/2021;

Alla stregua dell'istruttoria condotta dal funzionario con elevata qualificazione responsabile della gestione dei procedimenti relativi ai servizi di trasporto pubblico locale autorizzati, delle risultanze e degli atti, tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della attestazione di regolarità della stessa resa a mezzo dell'invio del presente atto alla firma del Dirigente

DECRETA

Per tutto quanto in premessa, che qui si intende interamente riportato:

1. di rinnovare alla società Lo Russo Gerarda con sede legale in Vallesaccarda (AV), Via Torello n. 57, P.IVA 02414480646, l'autorizzazione all'esercizio del servizio TPL di linea "Flumeri (AV) – Margherita di Savoia (BT)" secondo il programma di servizio allegato al presente provvedimento;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità di 5 anni, decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto;
3. di precisare che la società esercente il servizio TPL autorizzato con il presente decreto è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni, pena revoca dell'autorizzazione:
 - a) rispetto del programma di esercizio allegato alla presente autorizzazione; eventuali variazioni dovranno essere previamente autorizzate alla "UOS 211.02.02 - Servizi di trasporto pubblico locale autorizzati e non di linea";
 - b) divieto di servizio locale lungo tutto il percorso, in particolare a Candela, con facoltà di assumere viaggiatori soltanto a Vallesaccarda, Tre Torri, Flumeri, San Sossio Baronia, Molini (frazione di Trevico), Vallata, Trevico, Scampitella, Guardia Lombardi, Bisaccia, e Z.I. di Lacedonia per Margherita di Savoia e viceversa
 - c) applicazione delle tariffe indicate nella nota acquisita al protocollo regionale n. 0066610/2026 del 27/01/2026;
 - d) espletamento del programma di esercizio con gli autobus dichiarati nell'istanza e allegati alla presente autorizzazione; eventuali sostituzioni dovranno essere previamente autorizzate alla "UOS 211.02.02 - Servizi di trasporto pubblico locale autorizzati e non di linea";
 - e) obbligo di acquisire, presso i competenti enti, ogni eventuale atto di assenso, comunque denominato, necessario all'espletamento del servizio in base alla vigente normativa in materia di trasporto su strada (accessibilità viaria dei percorsi, disponibilità di spazi per fermate e aree di sosta o stazionamento ecc.), ivi inclusi quelli previsti all'art. 5 del Regolamento regionale 18 marzo 2024, n. 2;

- f) attivazione del servizio di linea entro novanta giorni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; l'attivazione del servizio può essere differita fino a ad un massimo di 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, previa motivata richiesta alla "UOS 211.02.02 - Servizi di trasporto pubblico locale autorizzati e non di linea". Non sono comunque ammessi differimenti che prevedano il termine di inizio del servizio ad oltre un anno dal rilascio dell'autorizzazione;
 - g) obbligo di preventiva specifica comunicazione alla "UOS 211.02.02 - Servizi di trasporto pubblico locale autorizzati e non di linea", della data di inizio del servizio TPL oggetto della presente autorizzazione; tale data va comunicata anche all'utenza almeno dieci giorni prima dell'avvio effettivo del servizio secondo le modalità indicate nell'art. 8 del Regolamento 18 marzo 2024, n. 2;
 - h) obbligo di preventiva comunicazione alla "UOS 211.02.02 - Servizi di trasporto pubblico locale autorizzati e non di linea", di eventuale sospensione o cessazione del servizio. Tale comunicazione deve essere inoltrata almeno trenta giorni prima della data di effettiva sospensione o cessazione del servizio e resa nota, entro lo stesso periodo, anche all'utenza attraverso le modalità previste dall'art. 8 del Regolamento regionale 18 marzo 2024, n. 2;
- 4. di precisare che la società esercente il servizio TPL autorizzato è altresì tenuta a rispettare tutti gli obblighi previsti dall'art. 12 del Regolamento regionale 18 marzo 2024, n. 2;
 - 5. di precisare che la presente autorizzazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 della L.R. n. 3/2002 e ss.mm.ii. e di quanto previsto agli artt. 5 e 7 del Regolamento regionale 18 marzo 2024, n. 2, è rilasciata ai soli fini della coerenza, compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi di TPL;
 - 6. di precisare che la perdita dei requisiti previsti per l'effettuazione del servizio comporta l'immediata cessazione del servizio stesso;
 - 7. di precisare che il programma di esercizio autorizzato può essere modificato d'ufficio per esigenze di pubblica utilità e/o di integrazione modale, oltre che per assicurare la compatibilità con la rete dei servizi minimi regionali;
 - 8. di disporre la notifica del presente decreto alla società **Lo Russo Gerarda**;
 - 9. di inviare copia del presente decreto, per opportuna conoscenza, ai Comuni il cui territorio è interessato dal servizio autorizzato con il presente provvedimento e all'ACaMIR;
 - 10. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito internet regionale "casa di vetro", ai sensi dell'art.5 comma "o" della L.R.n.23/2017.

Dario GENTILE

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa

PROGRAMMA DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO

(con indicazione della periodicità, della frequenza, dell'orario delle corse)

↓ ANDATA	PARTENZE DA	RITORNO ↑
6:15	VALLESACCARDA	20:45
6:35	TRE TORRI (Flumeri)	20:25
6:45	FLUMERI	20:10
7:00	SAN SOSSIO BARONIA	19:50
7:10	MOLINI (frazione di Trevico)	19:40
7:15	VALLESACCARDA	19:35
7:20	VALLATA	19:30
7:25	TREVICO (Conad)	19:25
7:35	SCAMPITELLA	19:15
7:50	Z. INDUSTRIALE DI LACEDONIA	19:00
9:10	MARGHERITA DI SAVOIA	17:40

↓ ANDATA	PARTENZE DA	RITORNO ↑
6:20	VALLESACCARDA	20:30
7:00	GUARDIA LOMBARDI	19:50
7:30	BISACCIA	19:20
7:50	Z. INDUSTRIALE DI LACEDONIA	19:00
8:15	CANDELA	18:25
9:10	MARGHERITA DI SAVOIA	17:40

Il servizio verrà garantito tutti i giorni dal lunedì alla domenica(dal 10/06/2026 al 04/09/2026).

CHILOMETRI TOTALI DELLA LINEA DI ANDATA **208 Km**

CHILOMETRI PERCORSI IN REGIONE CAMPANIA DI ANDATA **129 Km**

CHILOMETRI PERCORSI IN REGIONE PUGLIA DI ANDATA **79 Km**

ELENCO AUTOBUS - LINEA "Flumeri (AV) – Margherita di Savoia (BT)"

MODELLO	TARGA	I IMMATRICOLAZIONE	TELAIO	DATA REVISIONE
EVOBUS GMBH MERCEDES BENZ	FJ830AD	14/02/2006	WEB62901113100383	17/01/2026
INDCAR WING	FV005RK	2019	ZCFC6270D705232335	11/02/2026
DAIMLER AG	FE882RB	2016	WDB9066551P273063	11/03/2026
DAIMLERCHRYSLER	FE406SB	20/08/2008	WDB9066571S309138	29/09/2025
FIAT DUCATO	FS639MT	08/10/2008	ZFA25000001517555	31/05/2025
FIAT DUCATO	DY805ST	30/12/2009	ZFA25000001679394	30/08/2025